Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Mercoledì, 7 maggio 1924** — **Numero 108**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*.

Gli abbonamenti si prendono presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Provveditorato Generale dello Stato — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) e decorrono dal 1° di ogni mese. L'importo degli abbonamenti richiesti per corrispondenza deve essere inviato a mezzo di vaglia postale o telegrafico o di vaglia di Istituti di emissione. — All'importo di ciascun vaglia deve essere sempre aggiunta la prescritta tassa di quietanza.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria *A. Boffi.* - Ancona *G. Fogola* - Aquila *F. Agnelli* - Arezzo *A. Pellegrini* - Ascoli Piceno *S. Pierucci.* - Avellino *C. Leprini* - Bari *Fratelli Favia.* — Belluno *S. Benetta.* — Benevento *E. Podio.* — Bergamo *Anonima libraria italiana.* — Bologna *L. Cappelli* - Bolzano *L. Trevisini* - Brescia *E. Castoldi* - Cagliari *G. Carta.* - Caltanissetta *P. Milia Russo.* - Campobasso *R. Golitti* - Caserta *F. Abussi.* — Catania *G. Giannotta* - Catanzaro *G. Mazzocco* - Chieti *F. Piccirilli* - Como *C. Nani e C.* — Cosenza *L. Luberto.* - Cremona *E. Rastelli.* — Cuneo *G. Salomone* - Ferrara *Taddei Soati.* - Firenze *M. Mozzon.* - Fiume *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia *G. Pilone.* - Forlì *G. Archetti.* - Genova *Anonima libraria italiana.* — Girgenti (*). — Grosseto (*). - Imperia *S. Benedusi* - Lecce *Fratelli Lazzaretti.* - Livorno *S. Belforte e C.* - Lucca *S. Belforte e C.* — Macerata (*) - Mantova *G. Mondovì* - Massa Carrara *A. Zannoni.* - Messina *G. Principato.* - Milano *Anonima libraria italiana* - Modena *G. T. Vincenzi e nipote.* - Napoli *Anonima libraria italiana* - Novara *R. Guaglio* - Padova *A. Draghi* — Palermo *O. Fiorenza* - Parma *D. Vannini* — Pavia *Successori Bruni Marelli.* - Perugia (*) - Pesaro *G. Federici* - Piacenza *V. Porta* — Pisa *Librerie italiane riunite.* - Pola *E. Schmidt.* - Potenza (*) — Ravenna *E. Lavagna e Fo.* - Reggio Calabria *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia *L. Bonvicini.* — Roma *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo *G. Marin* - Salerno *P. Schiavone* - Sassari *G. Ledda* — Siena *Libreria San Bernardino* - Siracusa *G. Greco* - Sondrio *Zarucchi.* — Spezia *A. Zacutti* — Taranto *Fratelli Filippi* - Teramo *L. d'Ignazio* — Torino *F. Casanova e C.* — Trapani *G. Banci* — Trento *M. Disertori.* — Treviso *Longo e Zoppelli* — Trieste *L. Cappelli* - Udine *Carducci* — Venezia *S. Serafin.* — Verona *R. Cabianca* — Vicenza *G. Galla.* — Zara *E. de Schönfeld* — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di Finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Sua Maestà il Re, con decreto del 3 corrente mese, ha nominato l'on. Costanzo CIANO, deputato al Parlamento, Ministro Segretario di Stato del Ministero delle comunicazioni.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 aprile 1924, n. 594.
Riordinamento dei Reali educandati femminili di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1912 n. 813;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Della natura e del fine dei Reali educandati femminili di Napoli.

Art. 1.

I Reali educandati femminili di Napoli costituiscono un ente morale, sotto la vigilanza dello Stato, esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

L'ente, al fine di educare e istruire le giovinette di civil' condizione, mantiene in Napoli i due convitti *Regina Margherita* e *Principessa Jolanda*, con annessi istituti medi d'istruzione e scuole elementari.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è costituito dai beni di qualsiasi natura che all'uno e all'altro dei Reali educandati appartengono all'atto della pubblicazione del presente decreto e da quelli che, per qualsiasi titolo, l'ente potrà acquistare per l'avvenire.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1912 n. 813.

Art. 3.

Al funzionamento dei convitti, degli istituti e delle scuole l'ente provvede colle rendite del suo patrimonio, coi proventi delle rette e delle quote per spese personali e accessorie delle convittrici, coi proventi delle tasse e dei contributi scolastici e colle eventuali elargizioni di enti o di privati.

Lo Stato, la Provincia ed il Comune di Napoli continueranno a corrispondere annualmente all'ente gli assegni e i contributi che all'uno e all'altro degli educandati corrispondevano precedentemente alla pubblicazione del presente decreto.

Del governo e dell'amministrazione dei Reali educandati.

Art. 4.

Il governo dell'ente è affidato ad un Consiglio direttivo, composto di sette membri. Cinque di essi, fra i quali il presidente, sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra persone che godano di generale estimazione per autorità morale, cultura e competenza amministrativa; gli altri due sono rispettivamente designati dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale di Napoli, i quali possono sceglierli anche fuori dei consessi medesimi.

Il presidente e i consiglieri durano in carica un triennio e possono essere nelle stesse forme confermati. Il loro ufficio è gratuito.

Il Consiglio direttivo è costituito con decreto ministeriale.

Può essere sciolto con decreto Reale per gravi motivi o quando, richiamato dal Ministro all'osservanza di obblighi derivanti da vigenti disposizioni, persista a violarli. In caso di scioglimento, il governo dell'ente è affidato a un commissario straordinario, le cui indennità sono poste a carico del bilancio dell'ente medesimo.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo. L'uno e l'altro sono trasmessi al Regio Provveditore agli studi, che li sottopone alla Giunta per l'istruzione media per l'esame di merito e la definitiva approvazione.

Art. 6.

Lo statuto dell'ente è approvato con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato; il regolamento interno con decreto ministeriale.

Lo statuto stabilisce le norme relative al funzionamento del Consiglio direttivo e dell'ufficio di presidenza, all'amministrazione del patrimonio e alla destinazione ed erogazione delle rendite, all'ordinamento delle scuole, all'ammissione delle giovinette nei convitti, alla determinazione e classificazione dei posti gratuiti e, in genere, all'attività dell'ente in rapporto al raggiungimento dei suoi fini; stabilisce inoltre le tabelle organiche del personale di ogni categoria che presta l'opera sua alle dipendenze dell'ente medesimo.

Il regolamento interno stabilisce le norme concernenti il funzionamento degli uffici di segreteria e di amministrazione, lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria posto alle dipendenze dell'ente, la determinazione delle rette, delle tasse, dei contributi scolastici e delle quote per spese personali e accessorie delle convittrici, l'assegnazione, mantenimento e revoca dei posti gratuiti e, in genere, ogni altra norma relativa al funzionamento degli uffici, dei convitti e delle scuole.

Degli istituti e delle scuole dei Reali educandati.

Art. 7.

Gli istituti medi d'istruzione e le scuole elementari dei Reali educandati di Napoli sono pubbliche scuole femminili a carico dell'ente e poste sotto la vigilanza del Ministro della pubblica istruzione e dell'autorità scolastica locale.

Art. 8.

L'ente mantiene un liceo ginnasio e un istituto magistrale, il primo annesso al Reale educandato *Pricipessa Jolanda*, il secondo al Reale educandato *Regina Margherita*. Ad entrambi gli educandati è annessa una scuola elementare.

Negli istituti medi d'istruzione e nelle scuole elementari gli studi si compiono secondo gli ordinamenti e i programmi stabiliti per i Regi istituti medi e per le pubbliche scuole elementari: vi si possono impartire, tuttavia, insegnamenti facoltativi.

Art. 9.

Il valore degli studi compiuti e degli esami superati negli istituti medi dei Reali educandati è determinato dal regolamento per gli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione.

Gli studi compiuti nelle scuole elementari dei Reali educandati hanno il medesimo valore di quelli compiuti nelle pubbliche scuole elementari del medesimo grado.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non hanno alcun effetto per quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale.

Art. 10.

Le tasse scolastiche per gli istituti medi d'istruzione non debbono essere inferiori a quelle stabilite per i Regi istituti medi d'istruzione. Possono stabilirsi altri contributi per gli istituti medi, per le scuole elementari e per gli insegnamenti facoltativi.

Art. 11.

In ogni esercizio finanziario, a cominciare dall'esercizio 1924-25, ed in corrispettivo degli assegni governativi di L. 2.500 a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica e di L. 9.600 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, devoluti per posti gratuiti nel Reale educandato *Regina Margherita*, l'ente dovrà inscrivere nel proprio bilancio la somma complessiva di L. 12.100, da destinarsi per la concessione, a favore di figlie di maestri ele-

mentari, di quel numero di posti gratuiti nei convitti, che sarà consentito dalla misura annuale della retta in rapporto alla predetta somma.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

Un Regio commissario, fino a quando non sarà stato costituito il nuovo Consiglio direttivo, provvederà, in applicazione del presente decreto, alla fusione del patrimonio dei Reali educandati in unico patrimonio, alla revisione del valore dei beni di cui risulterà costituito, all'accertamento delle rendite, all'unificazione e riordinamento del bilancio e dell'amministrazione, al riordinamento dei convitti, degli istituti, delle scuole e del personale di ogni categoria posto alle dipendenze dell'ente.

Art. 13.

Per la prima attuazione delle nuove tabelle organiche sarà collocato a riposo o dispensato dal servizio il personale che risulterà esuberante in base al numero dei posti previsti dalle tabelle medesime.

A tal fine, salvo il disposto dell'art. 15, si procederà nell'ordine seguente:

1) sarà collocato a riposo il personale che, avendo raggiunto alla data di pubblicazione del presente decreto i limiti minimi di servizio e di età necessari pel conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza, sia ritenuto per ragioni di salute o di scarso rendimento non più idoneo a prestare utile servizio;

2) sarà dispensato dal servizio il personale, che per ragioni di ordine morale, di età o di salute, per mancanza o insufficienza di titoli, per negligenza o scarso rendimento sia ritenuto non più idoneo a prestare utile servizio, anche se non abbia raggiunto i limiti di servizio e di età di cui al n. 1);

3) sarà dispensato dal servizio, tenuto conto dei requisiti di cui è fornito e della qualità dell'opera prestata ed anche se non abbia raggiunto i limiti di servizio e di età di cui al n. 1), altro personale fino alla eliminazione delle eccedenze.

Art. 14.

Potrà essere inoltre dispensato dal servizio, indipendentemente dal numero dei posti stabiliti dalle nuove tabelle organiche, il personale di ogni categoria pel quale ricorrano le condizioni previste dal n. 2) del comma 2° del precedente articolo, anche se non abbia raggiunto i limiti di servizio e di età di cui al n. 1) del precitato comma.

Art. 15.

Del personale che risulterà esuberante, potranno essere mantenuti in servizio e inscritti in un ruolo transitorio coloro che ne siano giudicati meritevoli e possano essere assegnati, in base ai titoli e requisiti di cui sono forniti, ad altro ufficio disponibile ed all'insegnamento negli istituti e nelle scuole dei Reali educandati.

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale inscritto nel ruolo transitorio sarà determinato dal regolamento interno.

Art. 16.

Al personale di ruolo dispensato dal servizio e che non abbia diritto a trattamento di quiescenza, potrà essere concessa un'indennità in misura non superiore a quattro mensilità dello stipendio di cui è provvisto all'atto della dispensa.

Nel computo degli anni utili per conseguire il diritto al trattamento di quiescenza si terrà conto del servizio continuativo, prestato nei Reali educandati, anche a titolo provvisorio, ma in seguito a nomina del Consiglio direttivo, limitatamente al solo periodo di tempo necessario pel raggiungimento del ventesimo anno di servizio.

Al personale non di ruolo potrà essere concessa un'indennità in misura non superiore a tre mensilità della retribuzione o del salario di cui è provvisto all'atto della dispensa dal servizio.

Art. 17.

Contro i provvedimenti di collocamento a riposo o dispensa dal servizio è ammesso il ricorso, nel termine di un mese dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide con provvedimento definitivo.

Contro il provvedimento del Ministro è ammesso soltanto il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per incompetenza o per eccesso di potere.

Art. 18.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 18. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1924, n. 595.

Concessione della costruzione e dell'esercizio di una strada con passaggio di galleria attraverso il monte Pisano fra Santa Maria del Giudice e Bagni di San Giuliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa, con le condizioni di cui agli articoli seguenti, al signor gr. uff. Carlo Barsotti, del fu Giulio, residente a New York ed elettivamente domiciliato nel comune di Lucca, frazione Santa Maria del Giudice, ed ai suoi successori, la costruzione e l'esercizio, a totale sue spese, di una strada lunga m. 3482.66, di cui m. 910 in galleria sotto il monte Pisano, fra Bagni di San Giuliano e Santa Maria del Giudice, giusta il progetto di massima compilato dall'impresa Domenico Vitali ed approvato e vistato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 31 gennaio 1924.

La ditta concessionaria dovrà perciò provvedere, oltre ai lavori di costruzione:

a) ai necessari ampliamenti e miglioramenti delle strade esistenti, nei tratti comuni alla nuova strada;

b) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria della strada in questione, dei collegamenti ed opere annesse.

La larghezza, tanto della strada quanto della galleria, prevista in progetto di m. 5, potrà all'atto della esecuzione essere portata a metri 7.

Art. 2.

E' vietato al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione senza esplicito consenso dell'Amministrazione governativa; qualunque cessione non consentita sarà nulla di pieno diritto.

Art. 3.

La ditta concessionaria dovrà iniziare i lavori entro il 31 dicembre 1924 e compiere l'intera strada entro il 31 dicembre 1930, in base ai progetti esecutivi (comprendenti relazioni, piante, profili, sezioni, piani parcellari delle espropriazioni) da approvarsi preventivamente dal Ministero dei lavori pubblici.

In tali progetti saranno indicate le modalità e le cautele per gli attraversamenti delle strade ordinarie esistenti, lungo le quali il transito non potrà in nessun caso essere interrotto.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici vigilerà, per mezzo dei suoi uffici tecnici, affinchè i lavori siano condotti a tutta regola d'arte e a norma della concessione e dei progetti approvati, senza che, per il fatto di tale sorveglianza, resti menomata la responsabilità della ditta concessionaria per la buona riuscita dei lavori.

I funzionari incaricati della vigilanza avranno la facoltà di visitare e assistere ai lavori, eseguirvi misurazioni ed assaggi, e la ditta concessionaria ed i suoi appaltatori e dipendenti dovranno fornire loro tutti i chiarimenti e mezzi richiesti.

Art. 5.

Dopo l'ultimazione della strada e su richiesta del concessionario, si provvederà da funzionari tecnici, espressamente delegati dal Ministero dei lavori pubblici, alla visita di ricognizione di collaudo, nei riguardi della rispondenza dell'opera ai progetti approvati e della sicurezza della circolazione, e di essa sarà steso regolare verbale.

Solo dopo che tale visita abbia dato esito favorevole, ed in seguito ad esplicita autorizzazione governativa, si farà luogo alla apertura all'esercizio pubblico della strada.

Art. 6.

La concessione avrà termine allo spirare del venticinquesimo anno dall'apertura all'esercizio della strada.

Trascorso tale termine, il signor Barsotti, o i suoi successori, consegneranno al Governo, od agli Enti pubblici che il Governo indicherà, senza alcun compenso o rimborso della spesa di costruzione della strada ed opere accessorie, in buono stato di manutenzione, la strada stessa e le sue dipendenze.

La strada non potrà perciò essere sottoposta ad ipoteche e vincoli reali, ed i contratti stipulati dalla ditta concessionaria, non potranno avere la durata, nè creare impegni oltre il periodo della concessione, salvo espressa autorizzazione dell'autorità governativa.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, e sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza:

1° Quando la ditta concessionaria non inizi i lavori entro il termine stabilito dall'art. 3, o protragga il compimento dell'opera oltre il termine fissato dall'articolo medesimo;

2° Quando si verifichino gravi irregolarità o negligenze nella condotta dei lavori, oppure non vengano osservate le condizioni della presente concessione;

3° Quando la ditta concessionaria rinunci od abbandoni l'esercizio della strada.

Dichiarata la decadenza, la proprietà della strada e degli impianti accessori, passerà di diritto allo Stato senza alcun rimborso od indennizzo.

Art. 8.

La strada deve essere aperta all'uso pubblico senza eccezioni od esclusioni, salvo il disposto dell'art. 10.

E' però data facoltà alla ditta concessionaria di imporre e riscuotere, per il transito sotto la galleria, tasse di pedaggio, in base a tariffe da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici e da applicarsi in confronto a tutti senza privilegio e preferenza.

Avranno tuttavia diritto di transito gratuito i funzionari ed i veicoli addetti agli uffici governativi incaricati della vigilanza sulla costruzione ed esercizio, e quelli addetti ai servizi di pubblica sicurezza.

Nessuna indennità competerà al concessionario per eventuali divieti di circolazione da parte dell'autorità politica e militare.

Per quanto riguarda lo sbarramento della galleria ed il divieto di introdurvisi, sono applicabili le disposizioni del titolo 5 della legge sui lavori pubblici e del vigente regolamento di polizia ferroviaria.

Art. 9.

Gli agenti della ditta concessionaria, che abbiano prestato giuramento a norma di legge, sono equiparati agli agenti giurati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, per quanto riguarda il compito di far rispettare le disposizioni generali e speciali relative alla strada di cui si tratta.

Per quanto riguarda la circolazione, sono applicabili alla strada suddetta le norme riguardanti la circolazione sulle strade pubbliche.

Per le altre norme di polizia la strada medesima è equiparata alle strade provinciali.

Art. 10.

E' data facoltà alla ditta Barsotti di istituire entro i cinque anni dall'apertura della strada, e per la durata della concessione, un servizio pubblico automobilistico per trasporto di passeggieri e merci da Pisa a Lucca, attraverso il monte Pisano, con diritto di esclusività di esercizio limitatamente alla strada stessa.

Per l'attivazione e l'esercizio di tale autoservizio, il Barsotti dovrà attenersi a tutte le disposizioni vigenti e che potranno essere emanate in materia di servizi pubblici automobilistici.

Art. 11.

La costruzione della strada suaccennata è dichiarata di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Qualora occorra occupare con la sede della strada in tutto od in parte quella di strade pubbliche esistenti, nessuna indennità sarà dovuta per tale occupazione, ma, per le modalità di questa, dovranno intervenire tra la ditta concessionaria e gli Enti proprietari della strada, speciali accordi; in caso di contestazioni deciderà il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 12.

Sarà sottoposto alla registrazione fiscale, col pagamento della sola tassa fissa di registro di L. 10, il contratto principale d'appalto che la ditta Barsotti stipulerà per la costruzione della strada e della galleria.

Art. 13.

Il presente decreto andrà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 19. — GRANATA.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1924, n. **610**.

Approvazione dell'atto 7 febbraio 1924 aggiuntivo alla convenzione 23 agosto 1919, per la concessione della ferrovia Intra-Premeno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 431;

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1919, n. 2202, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 23 agosto 1919 per la concessione a favore della Società anonima ferrovia Intra-Premeno della costruzione e dell'esercizio di detta ferrovia, a scartamento ridotto ed a trazione elettrica;

Visto l'altro Nostro decreto 12 dicembre 1920, n. 1828, col quale venne approvato l'atto 7 dicembre 1920 aggiuntivo alla convenzione su citata;

Sentita la Commissione per la revisione dei piani finanziari di ferrovie e tranvie;

Il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto 7 febbraio 1924 aggiuntivo alla convenzione 23 agosto 1919 per la concessione della ferrovia Intra-Premeno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 35. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. **611**.

Approvazione dell'atto 11 marzo 1924 aggiuntivo alla convenzione 6 maggio 1922, per la concessione della ferrovia Bribano-Agordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 7 maggio 1922, n. 749, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 6 maggio 1922, per la concessione alla Società anonima industriale ferroviaria della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Bribano-Agordo;

Viste le proposte della predetta Società per la determinazione della quota di sovvenzione afferente l'armamento e l'esercizio della linea;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1923, n. 1222, e 6 febbraio 1923, n. 1431;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavor pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato e reso esecutorio l'atto stipulato l'11 marzo 1924 fra i delegati del Ministro per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, e il rappresentante della Società anonima industriale ferroviaria, aggiuntivo alla convenzione 6 maggio 1922 per la concessione della ferrovia Bribano-Agordo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 36. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 568.
Trasformazione, in favore dell'Ospedale Tosi, del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Belvedere Ostrense.

N. 568. R. decreto 23 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Belvedere Ostrense, viene trasformato in favore dell'Ospedale Tosi, amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

REGIO DECRETO 23 marzo 1924, n. 569.
Trasformazione, a favore della Congregazione di carità, del fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Nola.

N. 569. R. decreto 23 marzo 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, il fine inerente al patrimonio del Monte dei pegni di Nola viene trasformato nel senso che il patrimonio medesimo sia devoluto interamente alla locale Congregazione di carità, affinchè questa ne destini le rendite allo scopo dell'assistenza dell'infanzia abbandonata.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1924.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1924.
Trasporto sulle Ferrovie dello Stato di cereali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il R. decreto 28 luglio 1921, n. 1064;
Sulla proposta del Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La riduzione dell'aumento dal 200 al 100 % per i trasporti di cereali e loro farine percorrenti o paganti per almeno 500 chilometri, di cui al R. decreto 28 luglio 1921, n. 1064, è abolita.

Art. 2.

Il provvedimento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DECRETO COMMISSARIALE 18 febbraio 1924.
Organico e norme per la prima costituzione del Regio corpo degli aeroporti.

IL COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visto il decreto Commissariale 22 giugno 1923, concernente l'ordinamento del Commissariato per l'aeronautica;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il decreto Commissariale 10 dicembre 1923, concernente la costituzione del Regio corpo degli aeroporti;
Visto il decreto Commissariale 19 dicembre 1923, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica e del Regio corpo degli aeroporti;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali del Regio corpo degli aeroporti è stabilito dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

L'allegato tabella *B* determina gli stipendi e le indennità dovute agli ufficiali del corpo anzidetto.

Per quanto particolarmente concerne la determinazione degli stipendi in relazione all'anzianità, agli effetti amministrativi, valgono le norme di cui al R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto potranno conferirsi le nomine fino ai due terzi dei posti previsti in organico.

Art. 3.

Il Commissariato per l'aeronautica, nella prima applicazione del presente decreto, potrà conferire le nomine agli ufficiali provenienti dalla Regia aeronautica, dal Regio esercito e dalla Regia marina, sia in attività di servizio, sia delle categorie in congedo che all'atto della pubblicazione del presente decreto:

a) prestino comunque servizio in Aeronautica, con speciale riguardo per quelli che abbiano effettivamente esercitato funzioni aeronaviganti;

b) pur non prestando servizio in Aeronautica, abbiano ricoperto carica aeronavigante (pilota od osservatore di aeromobile) e con tale carica abbiano prestato servizio di guerra per almeno un anno.

Limitatamente ad un terzo dei posti previsti in organico per il grado di sottotenente, ai marescialli di 1ª classe, ai marescialli maggiori, ed ai capi di 1ª classe che attualmente siano in servizio in Aeronautica da almeno un anno, con speciale riguardo verso i provenienti dagli aeronaviganti.

Art. 4.

Gli ufficiali del Regio corpo degli aeroporti sono soggetti alle norme che regolano il reclutamento, l'avanzamento ed i limiti di età di cui al decreto Commissariale in data 19 dicembre 1923.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1924.

p. *Il Commissario*: A. FINZI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

TABELLA A.

Colonnelli	N. 1
Tenenti colonnelli	» 7
Maggiori	» 14
Capitani	» 50
Tenenti	» 110
Sottotenenti	» 24
Totale	N 206

TABELLA B.

GRADO	Stipendio e supplemento di servizio attivo		Indennità		NOTE
	minimo	massimo	militare	rappresentanza	
Colonnello	17,800 1,500	20,500 1,500	3,840	900	Oltre lo stipendio e la indennità militare gli ufficiali di cui alla presente tabella hanno diritto alle indennità caroviveri ed al supplemento indennità militare nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Tenente colonnello	16,000 1,200	17,800 1,200	3,480		
Maggiore	13,700 1,000	16,000 1,000	3,240		
Capitano	11,600 800	13,700 800	2,520		
Tenente	9,500 600	11,600 600	1,800		
Sottotenente	7,000 500	9,500 500	1,800		

Roma, addì 18 febbraio 1924.

p. *Il Commissario*: A. FINZI.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per 2 posti di capo tecnico principale nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, riguardante norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato ed in particolar modo l'art. 32:

Visto l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che approva le norme sullo stato giuridico degli impiegati civili:

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 470, che approva il riordinamento del personale civile tecnico del Regio istituto idrografico;

Visto l'art. 14 del riordinamento del Regio istituto idrografico, approvato con R. decreto 14 maggio 1908, n. 232;

Visti gli articoli 2 e 3 delle istruzioni e programmi per l'ammissione nel personale civile di detto istituto in data 16 aprile 1909;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esame a 2 posti di capo tecnico principale nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova, delle seguenti specialità con l'annuo stipendio lordo di L. 13,700 e L. 1000 di supplemento di attività (1):

Capo tecnico principale cartografo disegnatore n. 1
Capo tecnico principale cartografo calcolatore n. 1

Totale n. 2

Art. 2.

La domanda su carta da bollo da L. 3, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal concorrente, con l'indicazione del domicilio, dovrà essere presentata al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili ed affari generali) non più tardi di 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con i seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) atto di nascita, legalizzato, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato l'età di 40 anni alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato (sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità);

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto o dal sottoprefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

e) certificato dell'esito definitivo di leva;

f) certificato medico comprovante di essere di buona costituzione fisica e dotato di buona vista;

g) la licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica) o di liceo o di istituto nautico (sezione capitani di lungo corso) o promozione dalla 4ª alla 5ª classe della Regia accademia navale;

h) certificato comprovante i corsi di studi compiuti ed i punti riportati nell'esame di licenza o di promozione:

i) certificati comprovanti di conoscere bene, oltre la lingua francese altra lingua straniera (per provare la conoscenza di lingue straniere il candidato potrà anche essere sottoposto ad apposito esame);

k) relazione sugli studi fatti in generale e la carriera percorsa, con la presentazione di pubblicazioni o di altri titoli che comprovino le sue speciali conoscenze scientifiche ed attitudini per il posto cui il candidato aspira;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento in un ufficio del registro del Regno della tassa di concorso in L. 25;

m) fotografia sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

I documenti *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I funzionari dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Art. 3.

L'attitudine fisica necessaria per esercitare le funzioni di capo tecnico principale verrà constatata mediante visita medica inappellabile passata da due ufficiali medici della Regia marina.

Art. 4.

La Commissione aggiudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta come segue:

Direttore del Regio istituto idrografico, presidente.

Due ufficiali superiori di vascello: due ufficiali del Genio navale: un capo tecnico principale, membri.

Funzionerà da segretario uno dei membri designato dal presidente.

Art. 5.

La Commissione chiamata a giudicare del concorso, ha facoltà di sottoporre i concorrenti ad un esame conforme al programma qui allegato. Esso sarà obbligatorio qualora occorra di determinare la graduatoria dei primi tre o più candidati che eventualmente fossero stati giudicati - nei titoli - di merito uguale.

Art. 6.

Ai vincitori del concorso è conferita la nomina provvisoria di capo tecnico principale con un assegno mensile di L. 450 lorde.

(1) Lo stipendio massimo dei capi tecnici principali è di lire 16,000 oltre L. 1000 di supplemento di attività, che si raggiunge in seguito a tre aumenti quadriennali, giusta il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

La nomina definitiva sarà loro decretata dopo un favorevole esperimento della durata di sei mesi. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e le indennità temporanee mensili, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1924.

Il Ministro per la marina: REVEL.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Programma di esame
(scritto ed orale).

A) Strumenti e metodi usati pel rilievo del terreno tanto per regioni limitate (operazioni topografiche) quanto per regioni molto estese (operazioni geodetiche).

B) Tipi diversi di rappresentazione sul piano di regioni terrestri: caratteristiche delle rappresentazioni più comuni e particolarmente di quella di mercatore, della stereografia, della centrale, della naturale.

C) Per il solo capo tecnico principale calcolatore: esecuzione pratica (con la scorta delle formule) dei calcoli più comuni relativi alle operazioni di cui al capoverso *A)* ed alla determinazione dei punti fondamentali pel tracciamento dei reticolati corrispondenti alle rappresentazioni di cui al capoverso *B)*.

D) Per il solo capo tecnico principale disegnatore: esecuzione pratica del disegno sulla carta impiegando gli elementi di cui al capoverso *A)*, della riduzione di un disegno da una scala ad un'altra e dei caratteri tipo stampa.

Concorso per 30 posti di disegnatore aggiunto per le Direzioni delle costruzioni navali della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, riguardante le norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per 30 posti di disegnatori aggiunti con lo stipendio annuo di L. 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500 ripartiti nelle seguenti categorie del personale dei disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali della Regia marina e per il numero dei posti a fianco di ciascuna indicato (1).

Disegnatori aggiunti delle Direzioni delle costruzioni navali delle seguenti specialità:

Meccanici	N. 7
Navali	» 23
Totale	N. 30

Dei posti messi a concorso n. 8 saranno conferiti subito ai vincitori del concorso stesso e gli altri man mano che si renderanno vacanti.

(1) Il ruolo organico del personale dei disegnatori delle Direzioni delle costruzioni navali comprende i seguenti posti:

Disegnatori aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi disegnatori dopo 4 anni.

Disegnatori con lo stipendio da L. 9500 a L. 11,600 raggiungibili in 13 anni oltre L. 600 di supplemento di attività, ecc.

Capi disegnatori con lo stipendio da L. 11,600 a L. 13,700 raggiungibili in 13 anni, oltre L. 800 di supplemento di attività.

Capi disegnatori principali con lo stipendio da L. 13,700 a L. 16,000 raggiungibili in 12 anni, oltre L. 1000 di supplemento di attività.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata di L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali, e pervenire non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità per la quale intendono concorrere;

b) il loro preciso recapito;

c) i documenti annessi alle domande;

d) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 dell'art. 4; quelle dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi, pure debitamente documentate, dovranno essere inviate al Ministero per il tramite del comando superiore del corpo Reale equipaggi di Spezia che vi allegherà i documenti di cui ai numeri 11, 12 e 13 del seguente art. 4.

Art. 3.

Potranno prendere parte al concorso:

a) i sottufficiali del corpo Reale equipaggi che, pur non avendo i titoli di studio prescritti alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino in nota fra gli aspiranti ad impiego civile in base all'art. 20 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, purchè ne facciano domanda entro il termine stabilito dal precedente articolo;

b) gli impiegati di ruolo dell'Amministrazione marittima di categoria inferiore, in servizio al 30 settembre 1922;

c) gli avventizi e diurnisti che, a prescindere dai limiti di età, al 1° dicembre 1923 erano in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

d) gli altri cittadini italiani che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Atto di nascita legalizzato da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età;

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo della Amministrazione, sottufficiali del corpo Reale equipaggi, avventizi o diurnisti presso le Amministrazioni dello Stato si prescinde da qualsiasi limite di età.

2. Certificato di cittadinanza italiana, legalizzato.

3. Certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto o dal sotto prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato dell'esito di leva.

6. Diploma originale di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori) oppure di licenza di istituto professionale di terzo grado o di istituto tecnico (sezione industriale, vecchio ordinamento).

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica.

7. Fotografia di data recente dell'aspirante sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

8. Quietanza dell'ufficio del Registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

9. Gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti, devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che dev'essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

10. Gli avventizi e diurnisti debbono inoltre produrre una dichiarazione dell'autorità da cui dipendono dalla quale risulti che il candidato il 1° dicembre 1923 prestava servizio nell'Amministrazione stessa in qualità di operaio, avventizio o giornaliero.

Della presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazione dello Stato, o sottufficiali del corpo Reale equipaggi.

Il comando superiore del corpo Reale equipaggi nel trasmettere le istanze dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi al Ministero (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) vi allegherà i seguenti documenti:

11. Certificato attestante che il sottufficiale si trovava compreso tra gli aspiranti ad impiego civile alla data di pubblicazione del presente decreto.

12. Specchio caratteristico.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice nominata dal Ministero della marina sarà così composta:

Presidente: un colonnello del Genio navale.

Membri:

un tenente colonnello o maggiore del Genio navale;
un capitano del Genio navale con le funzioni di segretario;
un capo disegnatore principale della relativa specialità;
un professore di fisica di istituto nautico od istituto professionale di terzo grado.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte, prove grafiche e orali, giusta i programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e all'idoneità è regolata dall'art. 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato.

Art. 10.

I posti messi a concorso:

1. Saranno conferiti in ordine di merito ai candidati idonei di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 per non più della metà dei posti messi a concorso.

2. Ai candidati idonei di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 in ordine di merito.

3. Il 10 % al massimo del ruolo organico sarà riservato agli aspiranti invalidi di guerra dichiarati idonei.

4. La metà al massimo dei posti che risulteranno vacanti, dopo quelli concessi ai concorrenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 di questo articolo, sarà riservata ai concorrenti, risultati idonei, dei quali tratta la lettera *c*) dell'art. 3.

5. I rimanenti posti messi a concorso saranno conferiti ai giovani non appartenenti alle categorie *a*), *b*), *c*) del ripetuto art. 3.

La Commissione giudicatrice formulerà distinte graduatorie per ciascuna delle categorie di candidati sopra menzionati, per ordine di punti, fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascuna specialità, avvertendo che per quelli della lettera *c*) dell'art. 3 gli idonei appartenenti all'Amministrazione marittima dovranno avere la precedenza su quelli delle altre Amministrazioni dello Stato.

A parità di merito si applicherà la norma dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto dal Ministro per la marina e pubblicato sul Foglio d'ordini del Ministero. Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministero della marina potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungessero entro il termine stabilito la residenza loro assegnata.

Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati dichiarati idonei.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio, un assegno mensile di L. 450 lorde.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1924.

Il Ministro per la marina:
REVEL.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Programma per esami di concorso ai posti di disegnatore aggiunto nella Regia marina.

Numero delle materie	Materie degli esami	Se l'esame è scritto orale o pratico	*Annotazioni*
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Lingue estere	scritto (1)	
3	Matematica	scritto (1) e orale	
4	Fisica e chimica	orale	
5	Nozioni speciali	orale	
6	Disegno	grafico (1)	

MATERIA N. 1.

COMPOSIZIONE ITALIANA.

Svolgere un tema di argomento attinente alla vita professionale.

MATERIA N. 2.

LINGUE ESTERE.

Obbligatoria la traduzione in italiano dal francese e facoltativa quella dall'inglese o dal tedesco.

MATERIA N. 3.

MATEMATICA.

a) *Prova scritta*:

Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) *Prova orale*:

Aritmetica:

1. I numeri interi — Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2. Divisibilità — Cenni sui numeri primi — Massimo comun divisore e minimo comune multiplo.

3. Numeri frazionari — Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4. Potenza di un numero — Potenze con esponente intero, positivo, negativo o nullo.

5. Radice quadrata dei numeri razionali positivi — Calcolo dei radicali — Potenze con esponente frazionario.

6. Frazioni e numeri decimali — Operazioni relative.

7. Sistema metrico decimale — Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8. Cenni sui numeri complessi.

9. Proporzionalità fra le grandezze — Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali — Operazioni sui monomi e polinomi interi.

2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche — Calcolo dei valori di esse, per particolari valori delle lettere.

3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni — Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita.

4. Sistema di equazioni di primo grado — Problemi di primo grado.

5. Equazioni di secondo grado ad una incognita — Equazioni riducibili al secondo grado.

6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo — Problemi di secondo grado.

7. Progressioni aritmetiche e geometriche — Logaritmi — Proprietà relative — Logaritmi a base 10 — Uso delle tavole ed applicazioni.

8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio — Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari oblique, parallele e proprietà relative.

2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni — Misure delle rette, misura degli angoli.

3. Circonferenza — Mutua posizione di rette e circonferenze — Corde — Angoli al centro ed inscritti — Poligoni inscrivibili e circonscrivibili — Poligoni regolari.

4. Equivalenza di figure piane — Proporzioni fra grandezze — Teorema di Pitagora ed applicazioni — Teorema di Talete e similitudini.

5. Aree delle figure piane — Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio — Angoli diedri.

2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelopipedo e sulla piramide.

3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.

4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.

5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea — Linee trigonometriche — Definizioni — Principali relazioni fra le linee trigonometriche — Tavole logaritmiche, trigonometriche e loro uso — Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni — Proiezioni ortogonali — Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

MATERIA N. 4.

FISICA ED ELEMENTI DI CHIMICA.

Fisica ed elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi — Velocità ed accelerazione — Composizione dei movimenti.

2. Forze: composizione delle forze — Coppie: composizione delle coppie.

3. Corpi solidi, rigidi — Macchine semplici.

4. Gravità, centro di gravità — Caduta dei gravi libera o sopra un piano inclinato — Pendolo.

5. Lavoro e potenza — Energia di moto e di posizione — Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi — Pressione dell'interno e alla superficie — Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi — Pressione e loro misura — Barometro — Macchine pneumatiche e pompe — Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione — Intensità della luce e sua misura

9. Riflessione della luce — Specchi piani e sferici — Rifrazione della luce — Prismi e lenti.

10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali — Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperature e calore e loro misura — Calore specifico — Equivalenza di calore e lavoro — Sorgenti di calore.

12. Propagazione del calore — Dilatazione termica — Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono — Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla — Caratteri distintivi dei suoni — Risonanza — Interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica — Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione — Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche — Misura della corrente.

La pila e l'accumulatore.

15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.

16. Induzione elettromagnetica — Rocchetto di induzione — Alternatore e dinamo — Trasformatore di corrente alternata — Motore a corrente continua ed a corrente alternata.

17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia — Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenno sui vari fenomeni naturali.

2. Leggi delle combinazioni — Equivalenti chimici — Ipotesi atomica e molecolare.

3. Pesi atomici e pesi molecolari.

4. Simboli e formule — Equazioni — Regole di nomenclatura.

5. Ossigeno ed azoto — Aria atmosferica — Combustione — Fiamma.

6. Ozono ed acqua ossigenata.

7. Cloro ed acido cloridrico.

8. Zolfo ed idrogeno solforato — Acidi solforoso e solforico.

9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.

10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.

11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

12. Generalità sui metalli e sulle leghe.

13. Provenienze, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.

14. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

NOZIONI SPECIALI.

Disegnatori navali.

1. Cenni sui diversi tipi di nave, sia mercantili che da guerra, sia a vapore che a vela — Galleggianti diversi — Registri di classificazione.

2. Cenni sommari sulle navi in legno — Cenni sullo scopo, sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo.

3. Cenni sommari sulla velatura e sulla distribuzione di essa fra i diversi alberi — Piani di velatura — Centro velico.

4. Navi in ferro — Cenni sullo scopo e sulla disposizione e struttura delle varie parti che compongono lo scafo — Strutture longitudinali e trasversali — Applicazione del registro italiano.

5. Cenni sullo scopo e sulle disposizioni generali dei principali accessori di allestimento e delle principali installazioni interne delle navi.

6. Cenni sullo scopo del tracciamento alla sala e modo di formarlo.

7. Nozioni sull'equilibrio dei galleggianti — Centro di carena e metacentro — Condizioni di stabilità — Momenti e bracci di stabilità — Curve di stabilità.

8. Esposizione dei metodi per eseguire i calcoli di spostamento e di stabilità, per la ricerca delle posizioni del centro di carena, del metacentro trasversale e del metacentro longitudinale.

9. Cenni sulla propulsione delle navi, sulla resistenza dei fluidi del movimento e sulla resistenza delle navi, al moto diretto — Metodo di Fronde.

10. Cenni sulle proprietà fisiche e meccaniche dei principali materiali impiegati nelle costruzioni navali — Ferro, acciaio per costruzioni navali, rame, bronzo, ottone, zinco, legnami, resine, pitture, ecc.

11. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti — Trazione, compressione, taglio, torsione, flessione ed azioni combinate — Applicazioni per casi semplici di costruzioni.

12. Concetto generale del funzionamento dell'apparato motore completo di una nave — Propulsori.

13. Cenni generali sulle motrici principali — Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

14. Cenni generali sulle caldaie di vario tipo — Nomenclatura delle varie parti di esse e dei loro accessori.

15. Cenni generali sui condensatori ad iniezione e a superficie — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

16. Cenni generali sulle varie tubolature — Nomenclatura delle loro parti ed accessori.

17. Cenni sulle motrici ausiliarie delle navi — Nomenclatura delle loro parti ed accessori

18. Cenni sui motori a combustione interna ed a scoppio.

Disegnatori meccanici.

1. Cenni sul funzionamento del vapore nelle motrici termiche — Pressione — Espansione — Distribuzione — Potenza indicata — Indicatore di Watt — Potenza effettiva — Freni dinamometrici — Torsiometri.

2. Produzione del vapore — Fornelli — Griglie — Polverizzatori — Combustibili — Tiraggio naturale e artificiale.

3. Caldaie tubulari — Caldaie a tubi d'acqua sia di tipo pesante che di tipo leggero — Pregi e difetti relativi — Accessori delle caldaie — Cenni sui surriscaldatori.

4. Tipi principali dei motori marini — Cilindri, incastellature, fondazioni, cuscinetti — Organi di trasmissione del movimento — Organi esterni ed interni della distribuzione del vapore — Accessori — Volani e regolatori per le macchine tipo terrestre.

5. Condensatori ad iniezione e a superficie — Pompe d'aria e di circolazione.

6. Tubolatura del vapore, valvole ed accessori.

7. Motori a combustione interna ed a scoppio — Descrizione — Nomenclatura — Funzionamento.

8. Propulsori — Alberi portaelica ed astucci — Cuscinetti reggispinta.

9 Macchine ausiliarie — Pompe — Eiettori — Servomotori del timone — Argani e verricelli — Complessi elettrogeneratori — Distillatori — Trasmettitori d'ordini.

10. Cenni sul proporzionamento dei principali organi degli apparati motori.

11. Nozioni sulla resistenza dei materiali — Azioni deformanti — Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate — Applicazioni a organi elementari di apparati motori.

12. Tipi di navi da guerra e mercantili — Nomenclatura generale delle navi.

13. Navi in legno e in ferro — Nomenclatura delle varie parti delle strutture.

14. Cenni sommari sulla velatura e nomenclatura relativa.

15. Cenni sommari degli accessori di allestimento — Scopo e nomenclatura delle varie parti.

MATERIA N. 6.

DISEGNO.

Disegnatori navali.

a) Esecuzione di un disegno di nave o di parte di essa in base a rilevato dal tracciato alla sala o ad elementi dati.
b) Rilievo dal vero o da un modello di estesa parte di nave.

Disegnatori meccanici.

Esecuzione di un disegno di parti di macchine o caldaie, con speciale riguardo agli apparati marini rilevato dal vero, oppure da bozzetti quotati o da norme stabilite e date dalla Commissione.

Il Ministro per la marina: REVEL.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per 54 posti di ufficiale nel Regio corpo degli aeroporti.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62;
Visto il decreto Commissariale in data 10 dicembre 1923, che costituisce il Regio corpo degli aeroporti;
Visto il decreto Commissariale in data 18 febbraio 1924, che stabilisce l'organico e le norme per la prima costituzione del Regio corpo degli aeroporti;
Considerata la opportunità di ricoprire gradualmente i due terzi dei posti previsti in organico;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per 54 ufficiali nel Regio corpo degli aeroporti nei gradi qui di seguito indicati:

Colonnello	N. 1
Tenenti colonnelli	» 2
Maggiori	» 4
Capitani	» 13
Tenenti	» 28
Sottotenenti	» 6
Totale	N. 54

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1924.

Il Vice commissario:
A. FINZI.

Visto: *Il Ministro per le finanze:*
DE' STEFANI.

Notificazione di concorso per n. 54 posti di ufficiale nel Regio corpo degli aeroporti.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di ufficiale nel Regio corpo degli aeroporti:

Colonnelli	N. 1
Tenenti colonnelli	» 2
Maggiori	» 4
Capitani	» 13
Tenenti	» 28
Sottotenenti	» 6
Totale	N 54

Art. 2.

I gradi, gli stipendi e le indennità degli ufficiali del corpo suddetto risultano dalla seguente tabella:

GRADO	Stipendio o supplemento di servizio attivo		Indennità militare	NOTE
	minimo	massimo		
Colonnello	17,800 1,500	20,500 1,500	3,840	Oltre lo stipendio e l'indennità militare gli ufficiali di cui alla presente tabella, hanno diritto alla indennità caroviveri e al supplemento indennità militare nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Tenente colonnello	16,000 1,200	17,800 1,200	3,480	
Maggiore	13,700 1,000	16,000 1.000	3,240	
Capitano	11,600 800	13,700 800	2,520	
Tenente	9,500 600	11,600 600	1,800	
Sottotetente	7,000 500	9,500 500	1,800	

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso:

a) gli ufficiali provenienti dalla Regia aeronautica, dal Regio esercito e dalla Regia marina, sia in attività di servizio, sia delle categorie in congedo, che, all'atto della pubblicazione del presente bando, prestino comunque servizio in Aeronautica, con speciale riguardo per i provenienti dagli aeronaviganti (pilota od osservatore di aeromobile);

b) gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia in attività di servizio, sia delle categorie in congedo che, pur non prestando attualmente servizio in Aeronautica, abbiano ricoperto carica aeronavigante e con tale carica abbiano prestato servizio di guerra per almeno un anno;

c) limitatamente alla nomina di due sottotenenti: i marescialli di 1ª classe, i marescialli maggiori ed i capi di 1ª classe che attualmente siano in servizio in Aeronautica da almeno un anno, con speciale riguardo per i provenienti dagli aeronaviganti.

Art. 4.

I concorrenti devono possedere la incondizionata idoneità fisica al servizio militare, da accertarsi, prima della nomina, mediante visita sanitaria.

Da tale accertamento sono esenti i concorrenti che, alla data della presente notificazione, si trovino in attività di servizio.

Art. 5.

I limiti di età per l'ammissione al concorso degli aspiranti ai gradi sottoindicati, sono i seguenti:

Per gli aspiranti al grado di colonnello, anni 52.
Per gli aspiranti al grado di tenente colonnello, anni 50.
Per gli aspiranti al grado di maggiore, anni 45.
Per gli aspiranti al grado di capitano, anni 36.
Per gli aspiranti al grado di subalterno, anni 32.

Art. 6.

Gli ufficiali concorrenti potranno, quando abbiano l'anzianità minima di grado stabilita nei rispettivi corpi di origine per la promozione al grado superiore, sia in attività che in congedo, e ritengano di avere i requisiti di capacità voluti per aspirarvi, concorrere ai posti del grado immediatamente superiore a quello che rivestono all'atto della domanda.

Art. 7.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica - Intendenza generale - Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale - entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato di stato libero in data non anteriore al 1° aprile 1924, oppure, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore al 1° aprile 1924, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale e vidimato dal presidente del tribunale;

d) copia conforme dello stato di servizio militare, autenticata dall'autorità competente;

e) titoli di studio posseduti, in originale;

f) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire, con particolare riferimento al servizio prestato nell'aeronautica;

g) ricevuta dell'Ufficio del registro, da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti, che alla data del presente bando, si trovino in attività di servizio, sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c).

Le domande degli ufficiali e sottufficiali in effettivo servizio dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica pel tramite delle autorità dalle quali essi dipendono ed essere presentate tempestivamente in modo che possano giungere a destinazione pel giorno stabilito.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi dal Commissariato, mediante la somma dei coefficienti da assegnarsi a ciascuno dei seguenti elementi:

a) anzianità di spalline e di grado;

b) tempo trascorso in servizio aeronavigante, in qualità di pilota od osservatore di aeromobile;

c) campagne di guerra;

d) incarichi tenuti e meriti acquisiti in servizio di guerra (ricompense, promozioni per merito, ecc.), con speciale riguardo a quelli acquistati in servizio aeronavigante;

e) incarichi tenuti e meriti acquisiti in servizio di aeronautica nel periodo di pace;

f) valutazione di altri titoli tecnici presentati dai concorrenti (lauree in ingegneria, diplomi di perito agrimensore e geometra, diplomi di istituti nautici, ecc.).

Art. 10.

Le nomine saranno conferite di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di merito risultante dalla graduatoria stessa.

A parità di titoli e di meriti saranno preferiti, ed avranno la precedenza nella graduatoria, i concorrenti che abbiano lodevolmente e per maggior tempo prestato servizio nell'Aeronautica di Stato in qualità di naviganti.

A parità di titoli e di merito saranno preferiti gli ufficiali celibi.

I vincitori del concorso dovranno, all'atto della nomina, raggiungere la residenza che verrà loro assegnata.

Art. 11.

I concorrenti che desiderassero maggiori ragguagli sul presente bando di concorso, potranno rivolgersi al Commissariato per l'aeronautica - Intendenza generale - Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale.

Roma, addì 30 aprile 1924.

Il Vice commissario: A. FINZI.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.